



DISPOSIZIONE

del PRESIDENTE dell'ASSEMBLEA CAPITOLINA

n. 5 del 26/03/2020

Premesso che l'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 in atto nel Paese ha reso necessaria, al fine di tutelare l'incolumità e la salute pubblica, l'adozione di misure di contenimento della diffusione del contagio su tutto il territorio nazionale;

che, alla luce delle misure adottate dalle Autorità di Governo e sanitarie, si è posta l'esigenza di stabilire, in conformità alle indicazioni e alle prescrizioni da esse emanate, specifiche modalità organizzative dei lavori dell'Assemblea Capitolina e delle sue articolazioni operative e funzionali;

che al predetto fine, con deliberazione n. 1 adottata il 10 marzo 2020 dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, sono stati dettati, in via provvisoria, appositi indirizzi organizzativi per lo svolgimento delle sedute dell'Assemblea e delle sue articolazioni, senza pregiudizio di ulteriori disposizioni che in prosieguo si rendesse necessario emanare;

che successivamente – al fine di contrastare e contenere in forma più incisiva la diffusione del contagio – è stato emanato il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Cura Italia);

che tale decreto, all'articolo 73, comma 1, ha in particolare previsto – fino alla data di cessazione dello stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 per sei mesi dall'adozione della relativa deliberazione – la possibilità per i Consigli dei Comuni, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in audio-videoconferenza", di riunirsi secondo tali modalità "nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente";

che nello stesso articolo è fatto obbligo che dall'attuazione di tali disposizioni non debbano "derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica", dovendo le Amministrazioni Pubbliche interessate provvedere ai predetti adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci;

che si ritiene opportuno prevedere, in aggiunta alle modalità già definite con la predetta deliberazione n. 1, la possibilità che l'Assemblea Capitolina, nel periodo di vigenza dello stato di emergenza dichiarato dal Governo, si riunisca in modalità di audio-videoconferenza;

atteso che Roma Capitale non si è dotata di una apposita disciplina per lo svolgimento delle riunioni dell'Assemblea Capitolina e delle sue articolazioni operative e funzionali;

sentiti, in data 24 marzo 2020, l'Ufficio di Presidenza e la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi dell'Assemblea Capitolina;

IL PRESIDENTE dell'ASSEMBLEA CAPITOLINA

DISPONE

di approvare la seguente disciplina, parte integrante e sostanziale del presente atto, per lo svolgimento in via telematica delle riunioni dell'Assemblea Capitolina e delle sue articolazioni operative e funzionali mediante lo strumento della audio-videoconferenza, al fine di consentire la partecipazione o l'intervento a esse, in forma simultanea e in tempo reale, a distanza dalla abituale sede di riunione, esclusivamente dei loro componenti e degli altri soggetti che, a norma di legge o del Regolamento del Consiglio Comunale, ne abbiano titolo per esigenze funzionali connesse al corretto e regolare andamento dei relativi lavori.

Disciplina dello svolgimento in audio-videoconferenza delle riunioni dell'Assemblea Capitolina e delle sue articolazioni

Art. 1.

Finalità e vigenza

1. Il presente atto disciplina lo svolgimento delle riunioni in via telematica dell'Assemblea Capitolina e delle sue articolazioni operative e funzionali (Ufficio di Presidenza, Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Capitolini, Commissioni Capitoline) mediante lo strumento della audio-videoconferenza, al fine di consentire la partecipazione o l'intervento a esse, in forma simultanea e in tempo reale, a distanza dalla sede di abituale riunione, dei loro componenti e degli altri soggetti che, a norma di legge o del Regolamento del Consiglio Comunale, ne abbiano titolo per esigenze funzionali connesse al corretto e regolare andamento dei relativi lavori.
2. La presente disciplina si applica all'Assemblea Capitolina, all'Ufficio di Presidenza e alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi a far data dalla adozione del presente atto e alle Commissioni Capitoline successivamente alla prima seduta di Assemblea tenuta con detta disciplina e, comunque, non prima del 27 marzo 2020.
3. La disciplina medesima ha durata pari a quella dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 per fronteggiare il contagio da coronavirus COVID-19, salvo eventuali diverse disposizioni che saranno in merito emanate.

Art. 2.

Forme e modalità condivise di riunione

1. Le riunioni in modalità di audio/video-conferenza dell'Assemblea Capitolina e delle sue articolazioni si svolgono nel rispetto delle seguenti condizioni generali:
 - a) che i lavori dei predetti organismi siano improntati a trasparenza e alla tracciabilità di tutte le operazioni svolte mediante sistema di audio/video-conferenza;
 - b) che sia possibile identificare con certezza, anche ai fini della redazione del relativo verbale, tutti i soggetti partecipanti, regolare l'andamento dello svolgimento delle riunioni, constatare e proclamare i risultati delle votazioni, prendere nota di ogni modalità e fase dei lavori;
 - c) che sia possibile, per i tutti i partecipanti alle riunioni, intervenire in tempo reale nelle discussioni e in ogni altra fase dei lavori, ricevere e visionare documenti, con modalità idonee ad assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità tra i partecipanti stessi.
2. La presenza dei Consiglieri alle sedute in audio-videoconferenza dell'Assemblea Capitolina e delle sue articolazioni è attestata, previa dichiarazione di inizio dei lavori, all'ora stabilita di riunione e successivamente ad essa, dai rispettivi Presidenti con l'assistenza del Segretario Generale o suo sostituto, dal momento di accesso da parte dei Consiglieri medesimi al sistema operativo di audio-videoconferenza (piattaforma).
3. La presenza assicurata in tali modalità è valida ai fini della percezione del gettone di presenza, nel rispetto delle modalità di cui all'art. 12, comma 1, del Regolamento del Consiglio Comunale, nonché dell'eventuale attestazione delle modalità di espletamento del mandato per la fruizione dei permessi per assentarsi dal servizio.
4. Alla verifica delle presenze nonché all'effettuazione delle votazioni su ogni atto, questione e decisione, si procede mediante appello nominale ed espressa dichiarazione in forma audio-video da parte di ogni singolo Consigliere – ovvero tramite sistema telematico che certifichi la corrispondenza tra voto espresso e colui che l'abbia formulato – della presenza, delle forme di partecipazione alla votazione previste dal Regolamento del Consiglio Comunale (partecipazione o non partecipazione al voto, astensione) e, nel caso, del segno del voto espresso (voto favorevole o voto contrario).
5. Salvo che al momento in cui il Presidente conferisca la parola, al fine di consentire l'ordinato e regolare svolgimento dei lavori, durante ogni riunione, i Consiglieri e gli Uffici che prestano attività di supporto e assistenza assicurano che il proprio microfono sia disattivato.

6. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma precedente, il Presidente, dopo aver richiamato all'ordine coloro che se ne rendano autori, può disporre la disattivazione del microfono, senza pregiudizio di altri provvedimenti disciplinari di cui all'art. 31 del Regolamento del Consiglio Comunale.
7. Qualora un Consigliere intenda chiedere la parola al Presidente, prenota l'intervento dandone comunicazione in forma scritta tramite gli strumenti messi a disposizione dal sistema operativo di audio-videoconferenza in uso (piattaforma), specificando la natura della richiesta (quali, ad esempio: "richiamo al regolamento", "intervento in discussione" "dichiarazione di voto", ecc.) o utilizzando formule che tale natura, a norma di Regolamento, renda comunque manifesta.

Art. 3.

Utilizzo dell'account

1. Ciascun Consigliere, Assessore o altro soggetto chiamato a partecipare alle riunioni telematiche è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema operativo di audio-videoconferenza (piattaforma).

Art. 4.

Disciplina della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi

1. Le sedute della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi possono essere convocate dal Presidente anche in audio-videoconferenza tramite sistema operativo (piattaforma) in uso all'Amministrazione.
2. Il Presidente e gli altri componenti della Conferenza nonché l'Ufficio di Segreteria e gli Uffici del Segretario Generale possono intervenire in via telematica alle riunioni della Conferenza da luoghi differenti tra loro e diversi da Palazzo Senatorio che costituisce sede istituzionale della Conferenza.
3. La Conferenza – nel rispetto delle modalità di cui all'art. 22, comma 4, del Regolamento del Consiglio Comunale – si determina nelle forme stabilite all'art. 2, comma 4, del presente atto.

Art. 5.

Disciplina dell'Ufficio di Presidenza

1. Le sedute dell'Ufficio di Presidenza possono essere convocate dal Presidente anche in audio-videoconferenza, tramite sistema operativo (piattaforma) in uso alla Amministrazione.
2. Il Presidente e gli altri componenti dell'Ufficio di Presidenza nonché l'Ufficio di Segreteria e gli Uffici del Segretario Generale possono intervenire in via telematica alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza da luoghi differenti tra loro e diversi da Palazzo Senatorio che costituisce sede istituzionale dell'Ufficio di Presidenza.
3. L'Ufficio di Presidenza si determina nelle forme stabilite all'art. 2, comma 4, del presente atto.

Art. 6.

Disciplina dell'Assemblea Capitolina

1. Laddove per esigenze di celerità del procedimento o per insorti impedimenti operativi non sia possibile procedere alla convocazione con le modalità di cui al comma 2 dell'art. 29 del Regolamento del Consiglio Comunale, le sedute dell'Assemblea Capitolina possono essere convocate dal Presidente anche in audio-videoconferenza, tramite sistema operativo (piattaforma) in uso alla Amministrazione.
2. Il Presidente e gli altri componenti dell'Assemblea nonché gli Uffici della Segreteria Generale e dell'Ufficio dell'Assemblea Capitolina possono intervenire in via telematica alle riunioni dell'Assemblea da luoghi differenti tra loro e diversi da Palazzo Senatorio che costituisce sede istituzionale dell'Assemblea.

3. Salvo il caso di sedute segrete ai sensi dell'art. 30 del Regolamento del Consiglio Comunale, la pubblicità dei lavori dell'Assemblea è assicurata mediante trasmissione in diretta *streaming* della seduta sul portale istituzionale di Roma Capitale ovvero mediante la pubblicazione in tempi differiti, sul portale medesimo, della ripresa integrale dei lavori.
4. Le sedute dell'Assemblea in audio-videoconferenza si svolgono con le seguenti modalità:
 - a) previa dichiarazione, da parte del Presidente, dell'inizio dei lavori, all'ora stabilita di riunione, lo stesso Presidente – sulla base dell'appello effettuato dal Segretario Generale o suo sostituto, volto ad accertare gli accessi telematici effettuati alla piattaforma telematica e la effettiva presenza dei Consiglieri dinanzi al proprio dispositivo di collegamento che consenta, nelle forme di cui all'art. 2, comma 4, di identificare con certezza audio-visiva i partecipanti alla riunione – constatata il numero dei presenti richiesto per la legale adunanza dell'Assemblea e la sua regolare e valida costituzione ai fini deliberativi;
 - b) successivamente all'appello iniziale la presenza dei Consiglieri è accertata dal momento della loro attivazione dell'accesso alla piattaforma e, salvo il diverso esito di successive verifiche, l'Assemblea si presume adunata in numero legale;
 - c) ad eccezione del caso delle sole mozioni che rivestano carattere di urgenza ai sensi dell'art. 58 del Regolamento del Consiglio Comunale, per le quali si applica il termine ivi stabilito, ciascun atto che debba essere posto all'esame dell'Assemblea in corso di seduta e che non sia sottoposto, a norma di Regolamento, a preventiva iscrizione all'ordine del giorno, è depositato, in formato non modificabile e nei termini previamente fissati in sede di Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, mediante la sua allegazione negli appositi spazi disponibili sul sistema operativo di audio-videoconferenza;
 - d) in relazione alle diverse fasi dei lavori consiliari, il Presidente, dopo aver dichiarata aperta l'iscrizione, accorda la parola tenendo conto delle prenotazioni effettuate in forma scritta nei predetti spazi (chat) del sistema di audio-videoconferenza nelle forme di cui al precedente art. 2, comma 7;
 - e) con l'assistenza dei Consiglieri Segretari d'Aula, le votazioni avvengono, mediante appello nominale effettuato dal Segretario Generale o suo sostituto ed espressa dichiarazione in forma audio-video, da parte di ogni singolo Consigliere, delle forme di partecipazione alla votazione e, nel caso, del segno del voto espresso nelle forme di cui al precedente art. 2, comma 4, e in coerenza con le modalità di cui agli articoli 74 e seguenti del Regolamento del Consiglio Comunale;
 - f) in caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni telematiche o per altre ragioni di carattere tecnico che impediscano la funzionalità del sistema di audio-videoconferenza, il Presidente sospende la seduta che, ripristinato l'efficienza del sistema, riprende mediante nuovo appello dei presenti. Laddove il ripristino avvenga oltre l'orario stabilito di chiusura dei lavori, il Presidente, se non si ritenga di prolungare la durata della seduta, apprezze le circostanze dichiara tolta la seduta.

Art. 7.

Disciplina delle Commissioni Capitoline

1. Le Commissioni Capitoline possono essere convocate anche in audio-videoconferenza, tramite sistema operativo (piattaforma) in uso all'Amministrazione.
2. Il Presidente, gli altri componenti delle Commissioni e i Consiglieri che prendano parte alle loro riunioni in sostituzione di Consiglieri membri assenti ovvero senza diritto di voto nonché il funzionario verbalizzante dei lavori possono intervenire alle riunioni da luoghi differenti tra loro e diversi dai locali che costituiscono sede abituale della Commissione.
3. Con le stesse modalità di cui ai precedenti commi, si svolgono, su invito del Presidente di Commissione, le audizioni di Assessori, Uffici e di altri soggetti appositamente invitati in relazione al tema da trattare.
4. Salvo il caso di sedute segrete ai sensi dell'art. 91, comma 1, del Regolamento del Consiglio Comunale, la pubblicità dei lavori delle Commissioni è assicurata mediante trasmissione in diretta *streaming* delle sedute sul portale istituzionale di Roma Capitale ovvero mediante la pubblicazione in tempi differiti, sul portale medesimo, della ripresa integrale dei lavori.

Art. 8.
Norme finali e di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, si applicano le disposizioni del Regolamento dell'Assemblea capitolina nonché, nei limiti della loro compatibilità, gli indirizzi organizzativi dettati dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 1 del 10 marzo 2020.
2. Le presenti disposizioni costituiscono linee guida di cui si raccomanda l'attuazione anche presso i Municipi di Roma Capitale.

 24/3/2020
ore 16.30